



# CORTE DI APPELLO DI CATANIA

## PRESIDENZA

Ministero della Giustizia

Corte d'Appello di CATANIA

USCITA - 21/06/2019 10:37:13 - 0008539



Catania, li 21 GIU. 2019

N. Prot. Precedente 7933/2019

Vs. Rif. N. Prot. /

Allegato:3 /

Pos. /2019

Al **Magnifico Rettore**  
**dell'Università degli Studi**  
**CATANIA**

E p.c.

Alla **Scuola di Specializzazione per**  
**le Professioni Legali "Antonino**  
**Galati"**  
**c. a. dott.ssa Torella**  
**scuola.forens@lex.unict.it**

Al **Signor Procuratore Generale**  
**della Repubblica presso la**  
**CORTE DI APPELLO**  
**SEDE**

Alla **Dott.ssa Giuliana Fichera**  
**Magistrato responsabile per il**  
**settore giudicante**  
**SEDE**

Alla **Dott.ssa Concetta Pappalardo**  
**Magistrato Coordinatore**  
**tirocini formativi**  
**SEDE**



# CORTE DI APPELLO DI CATANIA

## PRESIDENZA

**Oggetto:** Accordo di collaborazione didattica tra la Corte di appello di Catania, la Procura Generale della Repubblica di Catania e la Scuola di Specializzazione per le professioni legali "Antonio Galati" dell'Università degli Studi di Catania per lo svolgimento di tirocini formativi.

Accettazione.

Con riferimento alla nota della S.V. pervenuta in data 10/6/2019, che si allega, si comunica la adesione alla stessa.

Il Presidente della Corte  
Giuseppe Meliadò  
f.to digitalmente




UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

Il RETTORE  
Piazza Università n. 2 - 95131 Catania  
tel. 095/4788011 - fax 095/4788005

Prot. \_\_\_\_\_ all.

Data \_\_\_\_\_



Alla Corte di Appello di Catania  
[prot.ca.catania@giustiziacert.it](mailto:prot.ca.catania@giustiziacert.it)

Alla Procura Generale della  
Repubblica presso la Corte di appello  
di Catania  
[prot.pg.catania@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.catania@giustiziacert.it)

*e p.c.* Alla Scuola di Specializzazione per le  
professioni legali "Antonino Galati"

Al Dipartimento di Giurisprudenza

Al Direttore generale

*Oggetto: Accordo di collaborazione con la Corte di Appello di Catania e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania" - proposta.*

Con riferimento alla richiesta di collaborazione didattica per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività pratiche, a supporto di quelle didattiche, dei corsisti della scuola di specializzazione per le professioni legali "Antonino Galati" presso gli uffici giudiziari distrettuali di Catania, giusta delibera del consiglio del dipartimento di Giurisprudenza del 18/7/2018, l'Università degli studi di Catania, per il tramite della Scuola di Specializzazione per le professioni legali "Antonino Galati", codice fiscale 02772010878, con sede in Catania, p.zza Università n. 2, rappresentata dal sottoscritto Rettore, prof. Francesco Basile,

- Vista la legge 9 maggio 1989, n.168;
- Vista la Legge 19 novembre 1990, n.341, di riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, modificato con D.R. n. 2217 del 6 luglio 2015 e ss.mm.ii;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 251 del 25 gennaio 2018;
- Vista la legge 15 maggio 1997 n.127 e successive modificazioni (Misure urgenti per lo snellimento delle attività amministrative) - in particolare l'art.17 cc.95 e 114, concernenti, rispettivamente, l'attuazione dell'autonomia didattica ed i criteri omogenei dei modelli didattici nelle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali;
- Visto il D. Lgs. 17 novembre 1997, n.398, come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n.48 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali) - in particolare l'art.16 che prevede la stipula delle

- convenzioni per lo svolgimento delle attività pratiche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai;
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni;
  - Visto il D.I. 21 dicembre 1999, n. 537 che ha emanato il Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali;
  - Visto il D.R. n. 1433 del 14 marzo 2001 istitutivo della Scuola di Specializzazione per le professioni legali;
  - Visti gli omissis dei verbali del Consiglio Direttivo della Scuola e del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, rispettivamente del 4 e del 18 luglio 2018, di approvazione della proposta di rinnovo della convenzione con gli Uffici della Corte di appello di Catania e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania per l'attuazione delle attività pratiche degli specializzandi ad integrazione delle attività didattiche della Scuola;
  - Vista la nota del Ministero della Giustizia, protocollo corte di Appello di Catania n. 6321 dell'8/5/2019.

tutto ciò premesso, si propone quanto segue

#### ***Art. 1- Finalità e oggetto della collaborazione***

La Corte di appello e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania contribuiranno allo svolgimento delle attività di stage, tirocinio e comunque delle attività didattiche integrative per gli specializzandi della Scuola di Specializzazione per le professioni legali "Antonino Galati", istituita presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania e diretta dal prof. Aurelio Mirone;

#### ***Art. 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione***


Il Direttore della Scuola, almeno due mesi prima dell'inizio delle attività didattiche integrative da svolgersi presso gli Uffici Giudiziari del distretto, segnala al Presidente della Corte di appello ed al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte medesima il numero degli specializzandi che dovranno svolgere tali attività, gli uffici presso cui ogni specializzando potrà svolgere la propria attività pratica e la durata complessiva della medesima attività che, comunque, non dovrà superare le 50 ore.

Sarà cura del Presidente della Corte di appello e del Procuratore Generale della Repubblica presso la medesima Corte provvedere alla distribuzione degli specializzandi tra i vari Uffici Giudiziari del distretto, previa consultazione dei relativi Capi, tenendo conto, se possibile ed opportuno, delle indicazioni fornite dal Direttore della Scuola in ordine ai vari uffici. Tale distribuzione sarà comunicata al Direttore della Scuola un mese prima dell'inizio delle attività pratiche.

Per il primo anno di applicazione della presente convenzione, i termini come sopra indicati devono intendersi come meramente ordinatori.

I giudici ed i magistrati del Pubblico Ministero che seguiranno le attività pratiche degli specializzandi saranno scelti, preferibilmente, previa dichiarazione di disponibilità, tra coloro che già insegnano o svolgono attività didattica pratica o attività di tutoraggio presso la Scuola.

I magistrati saranno, altresì, scelti, preferibilmente tra coloro che abbiano dichiarato la propria disponibilità alle attività formative degli uditori giudiziari.



Gli stessi firmeranno, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l'apposito diario rilasciato agli specializzandi della Scuola ed alla fine di ciascun periodo formativo sottoscriveranno la relazione finale dell'allievo, certificando l'effettivo svolgimento delle attività in essa descritte ed esprimendo per iscritto un giudizio sintetico di valutazione sullo specializzando.

I giudici ed i magistrati che seguiranno gli allievi non sono esentati, neppure parzialmente, dall'attività giudiziaria.

### ***Art. 3 - Obblighi ed attività degli specializzandi***

Gli specializzandi, che dovranno essere in possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del D. Lgs n.165 del 30 marzo 2001, hanno l'obbligo del riserbo circa i fatti di cui vengono a conoscenza durante l'esperienza pratica presso gli uffici giudiziari. L'obbligo sarà confermato con apposito impegno scritto. La violazione dell'obbligo sarà segnalata all'Ordine Professionale cui sia eventualmente iscritto lo specializzando e comporterà, nei casi più gravi, l'espulsione dalla Scuola, deliberata dal Consiglio Direttivo della medesima, ferma l'obbligazione del pagamento della quota di iscrizione annuale.

Gli allievi parteciperanno, quanto alle attività giuridiche del settore civile, alle udienze pubbliche, allo studio delle controversie, secondo le indicazioni del magistrato preposto all'attività pratica e, con il consenso delle parti costituite, anche alle udienze istruttorie, nonché ai procedimenti in Camera di consiglio, esclusa, in ogni caso, la materia della famiglia, dello stato delle persone e dei diritti della personalità. Gli stessi collaboreranno, altresì, alla stesura dei provvedimenti ove tale stesura sia successiva all'attività decisionale.

In ogni caso il giudice può non consentire la partecipazione dell'allievo alle predette attività per ragioni di opportunità.

Gli allievi parteciperanno, quanto alle attività del settore penale, alle udienze pubbliche tenute dal Giudice preposto alle attività pratiche, ad esclusione della Camera di consiglio, ai procedimenti in Camera di consiglio (giudicanti e GIP), con il consenso delle parti interessate e all'attività d'indagine del Pubblico Ministero nei limiti indicati dal magistrato.

Coloro che svolgeranno il tirocinio presso gli uffici della Corte di appello, nel settore civile o nel settore penale, dovranno riferire l'esito delle ricerche e degli studi al collegio di cui fa parte il magistrato affidatario.

Dallo svolgimento delle attività stabilite dalla convenzione non può derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro, subordinato né autonomo, con l'Amministrazione giudiziaria.

### ***Art. 4 - Responsabili della convenzione***

L'Università degli Studi indica quale responsabile il Prof Aurelio Mirone, Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali "*Antonino Galati*";

Gli Uffici Giudiziari indicano quale responsabile per il settore giudicante il consigliere della Corte di appello dott.ssa Giuliana Fichera e per il settore requirente il dott. Carlo Caponcello, avvocato generale presso la Procura Generale.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata all'altra parte.

### ***Art. 5 - Copertura assicurativa***

L'Università garantisce nei confronti degli specializzandi la copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro, per le malattie professionali e per la responsabilità civile durante la



permanenza negli Uffici Giudiziari del distretto per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 6 - Sicurezza**

Gli Uffici Giudiziari, a cui competono gli obblighi di cui al D.L.Vo 81/2008 e ss. mm. e integrazioni, s'impegnano a garantire allo specializzando le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente sollevando l'Università da qualsiasi onere di verifica.

#### **Art. 7 - Codice etico e di comportamento**

La Corte di Appello e la Procura Generale presso la medesima Corte dichiarano di aver preso visione del "Codice etico e di comportamento emanato dall'Università degli Studi di Catania", e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

#### **Art. 8 - Oneri economici**

Il presente atto, sottoscritto digitalmente in base all'art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241/1990, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39, e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

#### **Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte. Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le parti dichiarano infine di essere informate sul Regolamento Ue 2016/679 in materia di General Data Protection Regulation.

#### **Art. 10 - Durata**

La presente convenzione ha durata di cinque anni accademici a far tempo dall'A.A. 2018-2019. La convenzione potrà essere risolta da ciascuna delle parti, con un preavviso di almeno sei mesi, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento, per il venire meno delle condizioni poste a base della stessa. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

La sottoscrizione avverrà digitalmente con le modalità di proposta ed accettazione.

\*\*\*\*\*

**Si resta in attesa di Vostra comunicazione, riportata su carta intestata dell'Ente, sottoscritta digitalmente da persona autorizzata, in segno di completa accettazione della presente, all'indirizzo mail [protocollo@pec.unict.it](mailto:protocollo@pec.unict.it)**

Cordiali saluti.

EL



Francesco Basile  
f.to digitalmente

